



Avv. FILIPPO BARSANTI
NOTAIO

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

Dall'anno 1933 è costituita in Barberino di Mugello l'Associazione di Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. Dini organizzazione di Volontariato" eretta in Ente Morale e giuridicamente riconosciuta con R.D. del 19.10.1933 n° 1679, con durata illimitata disciplinata dal presente statuto e dal d.lgs. n. 117/2017. La dicitura "Organizzazione di Volontariato" potrà essere scritta anche con l'acronimo "ODV" ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del predetto decreto n. 117.

Il Consiglio Regionale Toscano, con decreto dell'1.7.1998 n° 190 ne ha accertata la natura di Ente di Diritto Privato, essendo già iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con decreto del Presidente della G.R.T. del 19.09.1994

L'Emblema è rappresentato da due mani incrociate in capo azzurro con in alto il nome ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "MARIA BOUTURLIN ved. DINI" - ed in basso FONDATA NEL 1933, "BARBERINO DI MUGELLO" O.D.V.

La sede legale è in Barberino di Mugello (FI), Via di Castello, 1/a. —
L'Associazione di Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI O.D.V." aderisce all'A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

L'Associazione di Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI O.D.V." può articolarsi in sezioni sul territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2

SCOPI

La Pubblica Assistenza "MARIA BOUTURLIN ved. DINI" O.D.V., che da qui sarà chiamata semplicemente "Associazione", è un movimento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell' Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze nonché quelli previsti D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche.

L'"Associazione" è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

L'"Associazione" informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi.

Pertanto i suoi fini sono:

- A. aggregare i cittadini nei problemi della vita civile, sociale e nella promozione culturale;
- B. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà, della mutualità e dei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- C. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali

attraverso i valori della solidarietà;

D. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei propri soci;

E. collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

F. collaborare con enti pubblici, privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 3

OGGETTO SOCIALE

L'attività dell'Associazione" consiste nelle seguenti attività di interesse generale:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- 5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 7) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- 8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 10) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- 11) collaborare all'organizzazione e alla gestione del servizio di emergenza sanitaria territoriale;
- 12) organizzare e fornire servizio medico-specialistici ambulatoriali direttamente e/o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- 13) organizzare e fornire servizi di Guardia Medica;

- 14) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue, del midollo osseo ed organi, anche attraverso l'opera delle sezioni AI- DO – Donatori di sangue e midollo osseo;
- 15) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute anche nei suoi aspetti sociali;
- 16) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela della ambiente;
- 17) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- 18) organizzare la formazione del volontariato anche in collaborazione con i progetti A.N.P.A.S.;
- 19) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni collettivi emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- 20) organizzare forma di intervento istituzionale tese alla realizzazione del precedente punto;
- 21) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- 22) organizzare servizi sociali e di assistenza, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili e/o in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- 23) organizzare momenti di studio ed iniziative d'informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- 24) organizzare servizi di mutualità;
- 25) promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- 26) godere di beni immobili propri e di terzi in comodato gratuito.

Art. 4

CRITERI OPERATIVI

L' "Associazione" fonda l'attività di cui al precedente Art. 3 sull'impegno volontario dei propri aderenti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L' "Associazione" può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dagli articoli 16 e 33 del "Codice del Terzo Settore" ,per il suo regolare funzionamento o per meglio organizzare la sua attività istituzionale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L' "Associazione" si avvale dell'opera dei giovani del Servizio Civile Nazionale o altre forme similari previste dalla Legge.

L' "Associazione" è strutturata su base democratica, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 5

SOCI

All' "Associazione" possono aderire tutte le persone fisiche ovvero altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che dichiarano di condividere gli scopi

di cui all'Art. 3 e accettano Statuto e Regolamento, in modo espresso, nella richiesta di ammissione.

Si partecipa all' "Associazione" in qualità di:

Soci ordinari

Soci volontari

Soci onorari

Soci ordinari sono tutti gli associati che sostengono l' "Associazione" con il versamento delle quote associative.

Soci volontari sono quei soci che si impegnano personalmente, senza fine di lucro e con continuità, nell'attività dell' "Associazione" di cui al precedente Art. 3.

Soci onorari possono essere:

- coloro che hanno dato e/o danno lustro all' "Associazione" per meriti particolari;

- coloro che hanno sostenuto e/o sostengono l'attività dell' "Associazione" con consistenti contributi economici.

L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono ammessi a socio volontario anche i cittadini non maggiorenni, ma di età non inferiore ai 16 anni, con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale

I Soci volontari minorenni partecipano alla vita associativa, ma non possono essere eletti alle cariche sociali e non hanno diritto di voto in assemblea.

Non possono essere ammessi come soci ordinari – volontari – onorari coloro che sono in rapporto di lavoro subordinato o autonomo, di collaborazione e/o d'affari a qualunque titolo con l' "Associazione".

Art. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci, fatte salve le deroghe di cui al precedente art. 5:

a) partecipano alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell' "Associazione".

b) Eleggono:

il Consiglio Direttivo,

l'Organo di Controllo,

il Collegio dei Sindaci,

il Collegio dei Probiviri.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Ogni socio può attribuire un voto preferenziale da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 candidati.

Il diritto di voto si acquisisce solo se iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

E' esclusa la possibilità di esprimere il voto mediante delega a meno che l' "Associazione" assuma carattere nazionale.

Le modalità elettorali sono disciplinate dal Regolamento Generale.

c) Con le modalità previste dal Regolamento, ogni socio può formulare proposte che non siano in contrasto con gli scopi dell' "Associazione" e che rappresentino l'attuazione del suo oggetto sociale.

I soci volontari possono riunirsi in Assemblee organizzative per discutere e coordinarsi all'interno delle modalità di funzionamento dei servizi così come definite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei volontari viene disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Generale dell'"Associazione".

Art. 7

DOVERI DEI SOCI

I doveri dei soci sono:

a) Rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento e le delibere degli Organi Sociali.

b) Versare la quota sociale annuale.

c) Non compiere atti contrari agli scopi dell'"Associazione" ed al suo oggetto sociale.

I soci che svolgono attività di volontariato ed i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

La quota associativa non è rimborsabile ed è intrasmissibile.

La morosità relativa alle quote sociali esclude dal diritto di voto in Assemblea e da quello di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

a) per recesso,

b) per morosità,

c) per esclusione,

d) per intervenuto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, di collaborazione o d'affari a qualunque titolo,

e) per morte.

Il recesso da socio per dimissioni volontarie deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima.

Perdono la qualità di socio per morosità i soci ordinari che non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa entro il termine previsto e nella misura fissata.

La qualità di socio si perde per esclusione in caso di:

- condanna definitiva a pena detentiva di arresto e/o di reclusione;

- danneggiamento dell'immagine dell'"Associazione",

- fomentazione di dissidi e disordini tra gli associati,

- per inadempienze alle norme dello Statuto e/o del Regolamento.

La delibera di esclusione di cui all'Art. 17 lettera l) è esecutiva dal momento della sua notifica e deve essere:

motivata,

preceduta da una contestazione specifica e scritta degli addebiti con cui si chiede di fornire motivazioni scritte relative al fatto o fatti addebitati e si stabilisce il termine per l'inoltro di dette motivazioni.

Contro la delibera di esclusione il socio può ricorrere entro trenta giorni dalla sua notifica al Collegio dei Proviviri.

La qualità di socio per intervenuti rapporti patrimoniali con l'"Associazione" esposti al precedente punto d) è persa alla data in cui nasce il rapporto stesso in qualunque momento se ne formalizzi la constatazione.

Art. 9

ENTRATE

Le entrate dell' "Associazione" sono costituite da fonti diverse, quali:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- g) proventi da attività di raccolta fondi;
- h) attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' articolo 6 del Codice del Terzo Settore, la cui individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non ha carattere patrimoniale ma è contributo dei soci alle spese annuali dell' "Associazione".

Art. 10

PATRIMONIO

Il patrimonio dell' "Associazione" è costituito da:

- a) beni mobili, beni mobili registrati e immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, legati e donazioni;
- d) contributi pubblici e privati.

Il patrimonio dell' "Associazione" – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell' esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

BILANCIO

L' esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale deve essere predisposto, a cura del Consiglio Direttivo, un bilancio di esercizio (di seguito detto anche Bilancio Consuntivo) comprensivo del Bilancio Sociale ; da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell' esercizio sociale.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell' Assemblea dei soci.

Il bilancio unitamente alla relazione che ne fa parte integrante deve essere, almeno 15 giorni prima dell' Assemblea, depositato presso la sede dell' "Associazione" per poter essere consultato da ogni associato e consegnato entro lo stesso termine al collegio sindacale.

L' Organo di controllo, ovvero i Sindaci se nominati, devono redigere una relazione al bilancio da depositare nello stesso luogo almeno 10 giorni prima dell' Assemblea.

Per ogni esercizio, e all' inizio del medesimo, deve essere predisposto inoltre dal Consiglio Direttivo un documento di programmazione economica o bilancio preventivo da sottoporre a discussione ed

approvazione in una delle prime sedute consiliari dell'anno sociale. — —
Il bilancio preventivo, aggiornato e integrato di fatti e/o di prospettive consolidati nei primi tre mesi di esercizio, deve essere depositato, accompagnato da una relazione, presso la sede sociale a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, per la sua approvazione da parte dell'Assemblea. — —

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' "Associazione", a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. — —

Art. 12 — —

ORGANI SOCIALI — —

Gli organi dell' "Associazione" sono: — —

- a) Assemblea generale dei soci; — —
- b) Consiglio Direttivo; — —
- c) Organo di Controllo; — —
- d) Collegio dei Sindaci, se nominato; — —
- e) Collegio dei Proviviri. — —

Le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. — —

In ausilio agli organi sociali possono essere nominati: — —

- a) Il Segretario del Consiglio Direttivo con funzioni di assistenza ai lavori di Consiglio. — —
- b) Uno o più Comitati operativi con funzioni di assistenza e consulenza nelle decisioni di Consiglio. — —

Gli incarichi di cui ai precedenti punti a) e b) sono gratuiti fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. — —

Art. 13 — —

ASSEMBLEA — —

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. — —

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi nel libro dei soci. — —

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso che, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, deve essere affisso nella sede sociale e divulgato tra la cittadinanza. — —

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti stabiliti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione sia della prima che della seconda convocazione. — —

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente. — —

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. — —

La nomina di un segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio. Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà di nominare due scrutatori. — —

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario

della stessa, e sotto la responsabilità del suo Presidente, un verbale da trascrivere in apposito libro sociale.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

L'Assemblea Ordinaria approva le delibere che raccolgono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria approva le delibere che raccolgono il consenso di almeno quattro quinti dei presenti.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

L'Assemblea adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengono la parità dei consensi, quei candidati saranno eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione a socio.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse generale per la collettività del territorio in cui l'"Associazione" opera. E' facoltà, in ogni caso, del Presidente dell'Assemblea di invitare soggetti non soci e consentire loro di prendere la parola.

Art. 14

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni esercizio sociale e della relazione che ne fa parte integrante;
- b) delibera sull'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo a quello chiuso al 31 dicembre;
- c) delibera l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo;
- d) elegge la Commissione elettorale;
- e) delibera sull'istituzione di sezioni;
- f) elegge a suffragio diretto i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri;
- g) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- h) ratifica il Regolamento generale;
- i) ratifica la nomina dei soci onorari.
- l) nomina il Sindaco e/o i Sindaci in dipendenza di norme di legge specifiche.

L'Assemblea chiamata ad eleggere la Commissione elettorale può, con propria deliberazione motivata, estendere di un anno il mandato conferito al Consiglio Direttivo con la maggioranza del voto di due terzi dei presenti ed aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'"Associazione";

- c) sulla trasformazione, fusione o scissione dell' "Associazione" di cui all'art. 98 del Codice del Terzo Settore e 42-*bis* del Codice Civile; — — —
d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione del successivo art. 29.

Art. 15

COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale è composta da 5 soci, oltre a 2 supplenti, in regola con il versamento delle quote sociali ed ha il compito di: — — —

1) accogliere le proposte di candidatura relative al Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo, al Collegio dei Sindaci, al Collegio dei Proviviri;

2) far sottoscrivere a ciascun candidato una dichiarazione in forza della quale egli giura ai sensi del dpr. n. 445/2000 che non sussistono nei suoi confronti le cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile nonché quelle di seguito indicate.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza le seguenti: — — —

- condanna definitiva a pena della detenzione o dell'arresto pari o superiore ad anni due irrogata da meno di 15 anni;

- titolarità da parte del socio, di ditte o società fornitrici della associazione;

- che egli risulti destinatario di un provvedimento comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- che egli rivesta carica elettiva pubblica presso qualsiasi ente, comunale, provinciale, regionale o statale;

- che egli risulti destinatario di un provvedimento definitivo di esclusione ai sensi dell'articolo 8, irrogato da meno di 15 anni;

3) predisporre un'unica lista elettorale per ciascun organo, in ordine alfabetico, da affiggere presso le sedi sociali almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni;

4) convocare i soci per le elezioni delle cariche di cui al punto 1) con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 15 giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa o con altro mezzo idoneo.

I candidati devono essere tutti scelti tra i soci ordinari, volontari o onorari.

La Commissione assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della carica.

La Commissione, munita di tale accettazione: — — —

1) affigge l'elenco degli eletti presso le sedi sociali;

2) convoca la prima seduta di Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci del Collegio dei Proviviri entro e non oltre 15 giorni dopo la proclamazione.

La Commissione elettorale sarà presente alla prima seduta degli Organi sociali salvo che nel momento della nomina delle cariche sociali a cui non potrà in alcun modo partecipare.

Art. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di

11 componenti.

E' incompatibile con la carica avere rapporto di affari e/o lavoro, a qualunque titolo, con l' "Associazione".

Il Consiglio dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo salvo proroga di un anno di cui all'Art. 14, ed i suoi membri possono essere rieletti ma non per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio decade alla data dell'assemblea che approva il bilancio consuntivo del quarto esercizio di mandato.

Il Consiglio uscente per decadenza dei termini è tenuto a dare ampio ragguaglio, in apposita riunione disciplinata dal Regolamento Generale, al nuovo Consiglio eletto di tutte le operazioni intraprese nel corso del mandato e che, per impedimenti obbiettivi o cause di forza maggiore, sono rimaste pendenti alla fine del medesimo.

Non può essere eletto quale membro del Consiglio Direttivo il socio nei confronti del quale, al giorno delle elezioni, sussista almeno una causa che ne comporterebbe la decadenza ai sensi dell'articolo 19 oppure la ineleggibilità ai sensi dell'articolo 15.

Art. 17-

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-

Il Consiglio Direttivo:-

a) Predispone il bilancio consuntivo e la relativa relazione sulla gestione;

b) predispone il documento annuale di programmazione economica comprensivo del Bilancio preventivo;

c) presenta all'Organo di controllo ovvero Collegio dei Sindaci il bilancio consuntivo, la relazione relativa, i registri contabili e tutti i documenti inerenti la formazione del bilancio stesso, nonché il documento annuale di programmazione comprensivo del Bilancio preventivo;

d) predispone tutti gli atti di propria competenza per i lavori dell'Assemblea;

e) esegue i deliberati dell'Assemblea;

f) Predispone il Regolamento Generale dell' "Associazione e successive sue modifiche, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

g) —Predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria a norma dell'Art. 14 u.c. punto a).

h) stipula contratti, convenzioni e accordi per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell' "Associazione" salvo quanto il presente Statuto riserva all'Assemblea;

i) definisce l'entità delle quote sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j) ammette nuovi soci;

k) delibera la nomina dei soci onorari da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

l) delibera l'esclusione, a norma dell'Art. 8 dalla qualità di socio;

m) collabora e/o aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obbiettivi del presente Statuto;

- n) assume e licenzia il personale dipendente e stipula contratti di lavoro autonomo, il tutto nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento;
- o) organizza ogni anno una campagna per promuovere la sottoscrizione di nuove adesioni all'“Associazione”;
- p) delibera le modalità di funzionamento dei servizi dell'“Associazione”;
- q) commina provvedimenti disciplinari ai soci volontari nei limiti, con i vincoli e le modalità previsti dal Regolamento Generale.
- r) revoca la qualifica di socio volontario;
- s) ha facoltà di eleggere il Segretario di Consiglio;
- t) ha facoltà di eleggere il/i Comitato/i operativo/i;
- u) delibera il numero e le ubicazioni delle sedi elettorali;
- v) può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, in via congiuntiva o disgiuntiva. In tale ipotesi determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono in ogni caso delegarsi le funzioni attinenti alla redazione del bilancio, all'esclusione del socio e alla comminazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 18

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere più anziano. —
Il Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Nella riunione di insediamento deve essere eletto il segretario di seduta che dovrà:

- redigere il verbale di ogni riunione;
- darne rilettura nella prima seduta successiva di Consiglio ai fini dell'approvazione di quanto annotato in bozza;
- mantenere agli atti la bozza così come è approvata;
- trascrivere, subito dopo, il verbale di seduta in apposito libro sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ed esse partecipino la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratta di votazioni riguardanti le singole persone e le cariche sociali di Presidente e Vice-Presidente.

Nel Consiglio Direttivo il voto non può essere dato per delega. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando: il Presidente lo ritiene opportuno tenendo conto dei compiti definiti all'Art. 17;

— ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; ed in ogni caso almeno una volta ogni due mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione salvo i casi di comprovata urgenza.

Entro il medesimo termine l'avviso scritto di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale e comunque portato a conoscenza dei consiglieri e di quanti altri debbano partecipare alle

riunioni, con mezzo idoneo a provarne il ricevimento.

Art. 19

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Sono cause di decadenza dall'ufficio di Consigliere quelle indicate al precedente articolo 15.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo, si procede alla sostituzione seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti per cooptazione.

I sostituti durano in carica fino alla decadenza, per decorso dei termini, del Consiglio Direttivo di cui sono entrati a far parte.

Esaurita la graduatoria dei non eletti il Consiglio Direttivo decade se è venuta meno la metà più uno dei suoi componenti.

Nel caso di decadenza del Consiglio i consiglieri decaduti, solidalmente con i sindaci, sono tenuti alla convocazione immediata dell'Assemblea per la rielezione degli Organi sociali.

Art. 20

PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

rappresenta l'“Associazione” in tutti i rapporti e atti che la stessa instaura con l'esterno nello svolgimento della sua attività;

se autorizzato dal Consiglio può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

In entrambi i casi nella misura in cui la delega non comprometta il ruolo stesso deliberato con la nomina da parte del Consiglio;

in caso d'urgenza può adottare tutti i provvedimenti dettati da stato di necessità che dovranno tuttavia, essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva.

Il Presidente è sostituito in caso di assenza o di impedimento temporaneo, non superabile con provvedimenti diversi, dal Vice Presidente.

Art. 21

SEGRETARIO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario assiste il Consiglio nelle sedute e nei lavori preparatori delle stesse, comunica agli operatori interni dell'“Associazione” le delibere di Consiglio di cui sono destinatari e a ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Segretario di seduta può essere nominato Segretario di Consiglio.

Il Segretario di Consiglio decade unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

Tutti gli altri aspetti e compiti della figura del Segretario del Consiglio sono disciplinati dal Regolamento generale dell'“Associazione”.

Art. 22

COMITATO OPERATIVO

Il Comitato Operativo, se nominato, è di ausilio nell'elaborazione delle scelte del Consiglio Direttivo sia su questioni specificamente attribuite che di carattere generale inerenti l'attività dell'“Associazione”. Il Comitato Operativo decade unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

Il Comitato Operativo è disciplinato in tutti gli altri aspetti dal

Regolamento generale dell' "Associazione".

Art. 22-bis

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, nominato dall'Assemblea in composizione collegiale di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti ovvero in composizione monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I suoi componenti sono rieleggibili, ma non per più di due mandati consecutivi.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23

COLLEGIO DEI SINDACI

Laddove non ricorrano le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea procederà alla nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi più due supplenti, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, ma non per più di due mandati consecutivi. Nella prima riunione il Collegio dei Sindaci elegge nel proprio seno il Presidente.

In caso di dimissioni o cessazione di uno o più componenti il Collegio dei Sindaci per la sostituzione si applica quanto previsto all'Art.19 compreso il criterio di decadenza.

Nel caso di decadenza del Collegio per dimissioni o cessazione dei suoi componenti il Consiglio direttivo è tenuto alla convocazione immediata dell'assemblea dei soci per la rielezione dell'Organo.

Il mandato dei Sindaci sostituiti o rieletti ha in ogni caso lo stesso termine di quello del Consiglio Direttivo in carica.

Non può essere eletto quale Sindaco il socio nei confronti del quale, al giorno delle elezioni, sussista almeno una causa di decadenza indicata nell'articolo 19 oppure la ineleggibilità ai sensi dell'articolo 15.

Art. 24

COMPETENZE DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'“Associazione”.

Verifica altresì il bilancio consuntivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci ed esprime il parere sul bilancio preventivo.

Il Collegio dei Sindaci redige un verbale per ogni sua riunione da trascrivere, a sua cura, in apposito libro sociale.

Art. 25

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, oltre a 2 supplenti, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, ma non per più di due mandati consecutivi.

Nella riunione di insediamento il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

In caso di dimissioni o cessazione di uno o più componenti il Collegio dei Probiviri per la sostituzione si applica quanto previsto all'Art.19 compreso il criterio di decadenza.

Nel caso di decadenza del Collegio per dimissioni o cessazione dei suoi componenti il Consiglio direttivo è tenuto alla convocazione immediata dell'assemblea dei soci per la rielezione dell'Organo.

Il mandato dei Probiviri sostituiti o rilette ha in ogni caso lo stesso termine di quello del Consiglio Direttivo in carica.

Non può essere eletto quale Probiviro il socio nei confronti del quale, al giorno delle elezioni, sussista almeno una causa di decadenza indicata nell'articolo 19 oppure la ineleggibilità ai sensi dell'articolo 15.

Nel caso di decadenza del Collegio dei Probiviri, se dovessero verificarsi delle difficoltà, da parte del Consiglio Direttivo, a procedere alla convocazione immediata dell'assemblea dei soci per la rielezione dell'Organo, gli eventuali ricorsi presentati contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo, saranno decisi dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Art. 26

COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio inappellabile delibera:
sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.8;

sulle controversie fra i soci e Consiglio Direttivo, tra i singoli componenti del Consiglio, tra singoli componenti e il Consiglio stesso, purché siano inerenti l'“Associazione” e/o la sua attività.

sui ricorsi presentati dai soci volontari contro i provvedimenti disciplinari decisi dal Consiglio Direttivo di cui al punto q) dell'Art.17.

sui ricorsi presentati dai soci contro il provvedimento di revoca della qualifica di volontario.

Il Collegio dei Probiviri dovrà assumere decisioni sui punti precedenti entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso e dovrà comunicare, entro lo stesso termine, per scritto le proprie decisioni al Presidente dell'“Associazione”.

Quest'ultimo comunicherà le medesime tempestivamente ai diretti interessati.

La comunicazione dei probiviri dovrà contenere le motivazioni della decisione.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare a sua cura su apposito libro sociale.

Art. 27

SEZIONE DI GALLIANO

L' "Associazione" svolge la propria attività oltre che nella propria sede sociale nella sede staccata di Galliano con le modalità riportate nel Regolamento Generale.

Art. 28

REGOLAMENTO

Il Regolamento di cui al presente Statuto ne rappresenta precisa attuazione.

Il Regolamento ha valore legale all'interno dell' "Associazione" e impegna tutti, soci e/o personale dipendente, al suo rispetto, anche se dissenzienti.

Il Regolamento deve restare esposto nei locali della sede sociale e delle sedi distaccate.

Art. 29

SCIoglimento DELL' "ASSOCIAZIONE"

In caso di scioglimento dell' "Associazione" il suo patrimonio sarà devoluto previo parere positivo dell' Ufficio regionale del R.U.N.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico ovvero analogo settore.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori tra i propri associati.

INDICE Art. 1 - DENOMINAZIONE Art.2 - SCOPI Art. 3 -
OGGETTO SOCIALE Art.4 - CRITERI OPERATIVI Art. 5 - SOCI
Art.6 - DIRITTI DEI SOCI Art.7 -DOVERI DEI SOCI Art.8 -
CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO Art.9 - ENTRATE
Art.10 - PATRIMONIO ART.11 - BILANCIO Art. 12 - ORGANI
SOCIALI Art. 13 - ASSEMBLEA Art.14 - COMPETENZE
DELL'ASSEMBLEA Art.15 - COMMISSIONE ELETTORALE
Art.16 - CONSIGLIO DIRETTIVO Art.17 - COMPETENZE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO Art.18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO Art.19 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI
CONSIGLIERI Art.20 - PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.21 - SEGRETARIO CONSIGLIO DIRETTIVO Art 22 -
COMITATO OPERATIVO - Art. 22-bis - ORGANO DI
CONTROLLO - Art.23 - COLLEGIO DEI SINDACI - Art.24
COMPETENZE DEI SINDACI - Art.25 - COLLEGIO DEI
PROBIVIRI Art.26 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.27 - SEZIONE DI GALLIANO Art.28 - REGOLAMENTO Art.29
- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

F.to Stefano GALANTI

F.to Filippo BARSANTI (sigillo)